

AVVERTENZE

Sono considerati a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero (art. 12 del TUIR modificato dall'art. 47 del D.lgs. 446/97)
- ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi enuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) purché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

FIGLI A CARICO

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica, qualora più conveniente, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato.

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente;

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i figli possono essere considerati a carico se di età non superiore ai 24 anni e se il loro reddito annuo complessivo non supera Euro 4.000,00.

ALTRE PERSONE A CARICO

Ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; genitori (in lordo mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

In tutte le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito annuo complessivo non supera Euro 2.840,51.

Si rammenta che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che i soggetti ai quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (art. 10 Tuir). Il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000,00 Euro limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni al lordo degli oneri deducibili (art. 10 Tuir).

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO SOGGETTI NON RESIDENTI E LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

- Lavoratori provenienti dai paesi UE e See non residenti: autocertificazione ai sensi dell'art. del Decreto dell'Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.
- Lavoratori extracomunitari residenti con figli residenti in Italia: stato di famiglia
- Lavoratori extracomunitari non residenti o residenti con figli non residenti in Italia a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare tradotta in italiano con osservazione da parte del prefetto; oppure b) documentazione con apposizione dell'*apostille* per paesi sotto Convenzione Aja (05/10/61); oppure c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine secondo normativa ivi vigente tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano del Paese d'origine (L. 296/06 art. 1 c. 1325)